



COMUNE DI BRIAGLIA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BRIAGLIA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2019, AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 del 26.10.2020 la seduta viene svolta in forma telematica mediante videoconferenza.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FILIPPI DARIO	SINDACO	Sì
MICELI GIACOMO	VICE SINDACO	Sì
BORSARELLI FEDERICA	CONSIGLIERE	GIUSTIFICATO
GALLO FERDINANDO	CONSIGLIERE	Sì
POLLANO FELICE	CONSIGLIERE	Sì
BARATTERO SERGIO	CONSIGLIERE	Sì in videoconferenza
SCIANDRA FEDERICA	CONSIGLIERE	Sì in videoconferenza
TOMATIS ELENA	CONSIGLIERE	Sì in videoconferenza
BESSONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	NO
CUNIBERTI EVASIO	CONSIGLIERE	NO
MANZONE ALMA	CONSIGLIERE	NO
	TOTALE PRESENTI:	7
	TOTALE ASSENTI:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **PEROTTI Dott.ssa Marina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FILIPPI Dario** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RIUNITO in seduta alla presenza in sede del Sindaco, di n. 3 Consiglieri e del Segretario Comunale e in videoconferenza dei Consiglieri Barattero Sergio, Sciandra Federica e Tomatis Elena, tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni;

RICHIAMATO il D. Lgs. n.175/2016, emanato in attuazione dell'art.18 Legge 07/08/2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n.100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23/09/2016 del D. Lgs., 19 agosto 2016 n.175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art.24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria, nonché, successivamente, una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza annuale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/12/2018 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Briaglia con riferimento alla situazione al 31/12/2017 ai sensi art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n.175";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Briaglia con riferimento alla situazione al 31/12/2018 ai sensi art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n.175";

CONSIDERATO che nella citata delibera si stabiliva di mantenere la partecipazione nelle Società Mondo Acqua Spa e ATL Scarl alle quali il Comune di Briaglia partecipava e si prendeva atto che alla data del 31.12.2018 era stata costituita la soc. SMA Scarl che però aveva iniziato l'attività dal 1.1.2019 e per la quale quindi non ricorrevano ancora le condizioni per la revisione periodica ;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 20 e 26 c.11 del D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31/12/2020 alla Revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31/12/2019;

VISTO che ai sensi del T.U.S.P (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2 T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c.3, T.U.S.P.);

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 commi 1, 2 e 3 T.U.S.P.;
2. Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. Rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 20 c.2 T.U.S.P..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

EVIDENZIATO che per la soc. SMA Scarl, costituita nel 2018, in relazione alla L.R. 1/2018, in seguito alla procedura di scissione parziale da ACEM e di conseguente costituzione di una società consortile a proprietà interamente pubblica per la gestione delle proprietà immobiliari all'epoca intestate all' ACEM ed afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, nonché per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione:

- si rileva che il numero dei dipendenti è inferiore al numero di amministratori, pertanto l'attuale assetto non è conforme all'art. 20 comma 2 lett. B) del DLGS 175/2016
- tuttavia si ritiene di mantenere la partecipazione nella suddetta società, segnalando alla stessa la necessità di intervenire con azioni correttive che consentano di rispettare il requisito prescritto;

RITENUTO quindi dover mantenere la partecipazione nelle Società Mondo Acqua Spa, e ATL Scarl e SMA Scarl;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi delle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

DATO ATTO che questo Ente ha ottenuto in data 23.12.2020 il parere del Revisore in merito alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Briaglia

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PREVIA identificazione, da parte del Presidente e del Segretario, in modo inequivoco dell'espressione della volontà in modo libero ed informato da parte di tutti i partecipanti compresi i membri in videoconferenza;

CON voti espressi in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 7 - Astenuti n. zero - Votanti n. 7 - Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n. zero;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” e che contiene anche la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

3. DI DARE MANDATO all’Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell’art. 15 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 7 - Astenuti n. zero - Votanti n. 7 - Voti favorevoli n. 7- Voti contrari n. zero dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

A questo punto della seduta , alle ore 19,18 entra in sala il Consigliere Bessone Giuseppe ed il numero dei presenti sale a 8.



COMUNE DI BRIAGLIA

Provincia di Cuneo

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BRIAGLIA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2019, AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 - PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell' art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Briaglia, li 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
PEROTTI MAARINA



COMUNE DI BRIAGLIA

Provincia di Cuneo

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE
DAL COMUNE DI BRIAGLIA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL
31.12.2019, AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 -
PROVVEDIMENTI.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Briaglia, li 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
PEROTTI MARINA



COMUNE DI BRIAGLIA

Provincia di Cuneo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31 DEL 28/12/2020

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI BRIAGLIA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE
AL 31.12.2019, AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 -
PROVVEDIMENTI.**

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **11-gen-2021** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **26-gen-2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Briaglia, li 11-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
PEROTTI MARINA

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
FILIPPI Dario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
PEROTTI Dott.ssa Marina